

ECC.MO TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA

RICORSO

(AI SENSI DEGLI ARTT. 256, 265, 268 E 340 DEL

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA)

per **FEDERCACCIA TOSCANA** (cod. fisc. 94083770480), con sede in Italia, Firenze (FI), Via dei Banchi n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Moreno Periccioli, il quale agisce anche in proprio; **ARCICACCIA TOSCANA** (cod. fisc. 94016580485), con sede in Italia, Firenze (FI), Via Mercadante n. 28, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Fabio Lupi, il quale agisce anche in proprio; **ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE – TOSCANA**, (cod. fisc. 80031380167), con sede in Italia, Cerreto Guidi (FI), Via del Ponte 4, Fr. Stabbia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Franco Bindi, il quale agisce anche in proprio; tutti assistiti, per quanto possa occorrere ai fini del presente atto, dall'Avv. Alberto M. Bruni (cod. fisc. BRN LRT 51C17 D612G, pec e-mail: albertobruni@cnfpec.it) del Foro di Firenze (FI), abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato italiano, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze (FI) (50121), Via La Marmora n. 14, Italia (telefax. n. 055.572614, indirizzo al quale il difensore dichiara di voler accettare eventuali comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 77, paragrafo 1, del Regolamento di Procedura del Tribunale (pubblicato sulla G.U.U.E. n. L105 del 23.4.2015) come da mandati speciali apposti in calce al presente atto

contro

la **COMMISSIONE EUROPEA**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rue de la Loi / Wetstraat 170, B-1049 Bruxelles, Belgio

IL FATTO

1. Le ricorrenti associazioni Federcaccia Toscana, Arcicaccia Toscana ed ANUU - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - Toscana operano nell'ambito della Regione Toscana (*cfr.* doc.ti nn. 41, 44 e 47) e promuovono il ruolo della caccia e dei cacciatori quali componenti essenziali della tutela dell'ambiente e dello sviluppo equilibrato e sostenibile dell'ecosistema e dell'economia rurale e, come costantemente affermato dai Giudici dello Stato italiano, sono legittimate “a tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, anche

attraverso lo strumento dell'impugnazione dei provvedimenti che pongano limiti al libero esercizio della caccia" (fra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 21.4.1999 n. 479) e ciò anche al fine di ottenere indirizzi sulla corretta predisposizione dei futuri calendari venatori che, periodicamente, a cadenza annuale, vengono adottati in ciascuna Regione italiana (TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014, n. 772; TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11.7.2013, n. 719; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 3.3.2010, n. 533). All'attualità, risultano iscritti e rappresentati dalle ricorrenti associazioni venatorie n. 59.146 cacciatori (n. 42.069 per Federcaccia Toscana; n. 15.717 per Arcicaccia Toscana; n. 1.360 per ANUU Toscana) che rappresentano la quasi totalità dei cacciatori della Toscana (n. 81.222) (cfr. doc.ti nn. 41, 44 e 47).

2. I Presidenti e legali rappresentanti di Federcaccia Toscana, Arci Caccia Toscana e ANUU Toscana, i quali propongono anche in proprio il presente ricorso, sono cacciatori titolari di valida licenza di caccia (cfr. doc.ti nn. 42, 43, 45, 46, 48 e 49) e hanno un interesse primario e diretto a contestare le illegittime costrizioni e limitazioni al loro diritto al libero esercizio dell'attività venatoria.

3. La Commissione Europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura EU PILOT 6955/14/ENVI al fine di verificare la corretta applicazione della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito anche solo "Dir. Uccelli").

4. Nell'ambito di tale procedura la Commissione Europea, nell'invitare le Autorità italiane a rendere note le modalità adottate sul territorio nazionale per garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione come prescritto all'art. 7.4 della Direttiva 2009/147/CE, ha rilevato che *"per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli, Umbria, Sicilia, Toscana, Veneto) fino al 30 gennaio. Lo stesso articolo 18 della Legge 157/1992 prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio. In base al documento sui Key Concepts, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'articolo 7 (4) della Direttiva Uccelli che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione"*;

5. A seguito dell'apertura della suddetta procedura EU PILOT 6955/14/ENVI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Italia, con determinazione assunta il 20.1.2015 (**doc. n. 1**), su proposta del Presidente e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha

ritenuto di intervenire d'urgenza modificando unilateralmente il calendario venatorio 2014/2015 della Regione Toscana (ed analoga iniziativa è stata assunta nei confronti delle Regioni Liguria, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche), nella quale operano stabilmente le associazioni ricorrenti, che aveva previsto la chiusura della stagione venatoria del tordo bottaccio e della cesena al 30.1.2015, imponendone la anticipata chiusura al 20.1.2015.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Italia ha assunto tale iniziativa al preteso fine di *“scongiurare la chiusura negativa del caso EU Pilot sopra richiamato e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione”* e dunque ritenendo di condividere il rilievo della Commissione Europea secondo cui la data di inizio della migrazione prenuziale stabilita nei Key Concepts precluderebbe in alcune regioni italiane (fra cui la Toscana) la possibilità della fissazione del termine del prelievo venatorio alle tre specie migratrici in questione al 30 gennaio.

7. Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Italia del 20.1.2015, indotto dalla Commissione Europea, in quanto illegittimo e lesivo anche degli interessi delle associazioni odierne ricorrenti e dei cacciatori da esse rappresentati, è stato fatto oggetto di impugnativa (**doc. n. 2**) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. I, R.G. n. 3566/2015, tutt'ora pendente).

8. L'indicazione della seconda decade di gennaio, contenuta nel documento Key Concepts, quale inizio della migrazione prenuziale sul territorio italiano delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, è peraltro erronea e si pone in ingiustificato contrasto con quanto indicato da altri Stati Membri (in particolare dalla Francia) ove il prelievo venatorio alle stesse tre specie migratrici è assentito dalla Commissione Europea fino al 20 di febbraio!

9. Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare italiano, pochi giorni dopo l'adozione del provvedimento di anticipata chiusura della caccia al 20 gennaio 2015, con nota del proprio Ufficio Legislativo prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015 (**doc. n. 3**), ha non a caso rilevato che i *“Key Concepts, nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei”*.

10. Tali incongruenze non sono in alcun modo accettabili e si pongono in contrasto con la previsione contenuta nel quarto Considerando della

Direttiva 2009/147/CE (secondo cui le “*specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni”).*

11. Sussiste l’obbligo (come vedremo *infra*) per la Commissione Europea di eliminare tali incongruenze transnazionali (ingiustificatamente e discriminatamente pregiudizievoli per i cacciatori italiani e segnatamente toscani) allineando i dati Key Concepts, e quindi le date di chiusura della caccia alle specie migratrici, degli Stati Membri ovvero di Regioni degli Stati Membri che presentano condizioni geografiche, ambientali e climatiche uniformi e che sono interessati dallo stesso areale di diffusione e svernamento costituito dal bacino del mare tirreno.

12. Al riguardo le associazioni ricorrenti hanno notificato in data 29.5.2015 un motivato atto di diffida alla Commissione Europea richiedendone l’intervento riparatore (**doc. n. 4**).

13. Più in particolare le associazioni odierne ricorrenti, dopo aver esposto le ragioni che rendono manifestamente necessaria e doverosa la modifica dei Key Concepts relativi all’Italia ed il loro allineamento ai dati riguardanti i Paesi contermini, hanno diffidato la Commissione Europea ex art. 265 T.F.U.E. a provvedere entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di detta diffida all’aggiornamento dei Key Concepts italiani ed alla conseguente modifica dell’indicazione della data di inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena individuando tale inizio nella seconda decade del mese di febbraio; in ipotesi di mancata modifica, hanno denunciato la violazione dell’art. 7, paragrafo, 4, Direttiva 2009/147/CE da parte della Francia ove la caccia alle specie beccaccia, tordo e cesena è autorizzata fino al 20 febbraio rappresentando l’insussistenza di alcun dato scientificamente idoneo ad introdurre logiche, plausibili, fondate e motivate differenziazioni fra gli Stati Membri dell’unitario areale di diffusione e svernamento di dette specie costituito dall’omogeneo sistema geografico mediterraneo.

14. La Commissione Europea ha ignorato l’effettiva portata dell’atto di diffida del 29.5.2015, dando riscontro alle associazioni ricorrenti in modo elusivo (con un comportamento solo per questo censurabile) e dando atto di non voler provvedere a dare corso tempestivamente all’aggiornamento ed all’adeguamento dei Key Concepts relativi all’Italia (*cf.* lettera del 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354: **doc. n. 4 bis**) in comparazione con quelli relativi (quantomeno) alla Francia, con

grave pregiudizio degli interessi delle ricorrenti associazioni e dei cacciatori da esse rappresentati che, a causa della difforme e discriminatoria applicazione della Direttiva Uccelli sul territorio europeo, hanno visto e vedono illegittimamente compresso il loro diritto al libero esercizio dell'attività venatoria con evidente disparità di trattamento rispetto a quello riservato alle associazioni venatorie ed ai cacciatori appartenenti a Regioni di altri Stati Membri (in particolare, la Corsica ed il Sud della Francia come sarà di seguito illustrato).

LA INVALIDITA', INATTENDIBILITA' ED OPINABILITA' DEI DATI KEY CONCEPTS RELATIVI ALL'ITALIA PER QUANTO CONCERNE L'INIZIO DELLA MIGRAZIONE PRENUZIALE DELLE SPECIE BECCACCIA, TORDO BOTTACCIO E CESENA.

15. I dati forniti al Comitato ORNIS dai suoi componenti italiani in relazione alla seconda decade di gennaio quale inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena in Italia risultano incompleti e svianti, comunque non preventivamente elaborati in modo condiviso con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cui spettava la legittimazione alle relative indicazioni; dati questi che anche nel corso delle successive fasi di revisione dei Key Concepts, i rappresentanti italiani all'interno del Comitato ORNIS hanno ritenuto di poter personalmente confermare in modo autonomo e scorrelato da qualsiasi preventiva necessaria condivisione ministeriale.

16. I rappresentanti italiani non avevano alcuna autonomia decisionale ne' potevano personalmente fornire valide e vincolanti indicazioni circa l'individuazione della decade di inizio della migrazione prenuziale in Italia della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena come dimostrano:

- la nota prot. n. 3640/A1.DG del 7.6.1999 (**doc. n. 5**) con cui l'ISPRA ha indicato al M.A.T.T.M. "*i nominativi dei dipendenti di questo Ente che potrebbero validamente supportare, quali esperti in campi specifici, codesto Ministero in consessi nazionali ed internazionali*" (tra i quali quello del [OMISSIS] in relazione alla partecipazione dell'Italia nel Comitato ORNIS);

- la nota ministeriale prot. n. DPN/5D/2006/31088 del 30.11.2006 (**doc. n. 6**) con cui è stata disposta la nomina e sono state definite le mansioni del rappresentante nazionale all'interno del Comitato ORNIS, dalla quale risulta l'assegnazione dell'incarico:

- di provvedere al "coordinamento della predisposizione dei materiali necessari e dei documenti di volta in volta richiesti per la partecipazione ai suddetti incontri (stesura rapporto nazionale e relazioni, compilazione questionari);"

- di operare in “accordo con la scrivente Direzione [M.A.T.T.M] sull’esposizione di eventuali interventi durante la partecipazione ai suddetti incontri, in base alle indicazioni e alle attività di competenza di questo Ministero”;

- di provvedere alla “puntuale comunicazione ai referenti della scrivente Direzione responsabili per la direttiva Uccelli e la Convenzione di Bonn relativamente a quanto avvenuto e deciso durante agli incontri a cui si è partecipato”.

17. Dall’esame della documentazione di cui sopra, **acquisita a seguito di formale istanza di accesso agli atti del procedimento**, emerge che ai rappresentanti italiani all’interno del Comitato ORNIS erano stati assegnati compiti di mero **supporto scientifico** ed in particolare era stato affidato l’incarico di provvedere alla raccolta ed al coordinamento di **tutto** il materiale scientifico necessario a consentire al M.A.T.T.M. di concordare previamente il contenuto delle proposte da sostenere in sede comunitaria.

18. I rappresentanti italiani chiamati a partecipare al Comitato ORNIS, in altri termini, erano tenuti a svolgere i propri interventi in *“accordo”* e nel rigoroso rispetto delle *“indicazioni e delle attività di competenza del Ministero”* senza disporre di alcun autonomo potere decisionale.

19. La documentazione proveniente dall’ISPRA e dal M.A.T.T.M. dimostra invece che i rappresentanti italiani in seno al Comitato ORNIS non hanno mai preventivamente concordato con lo stesso M.A.T.T.M. il contenuto dei propri interventi, con conseguente invalidità ed inattendibilità dei dati relativi alla decade di inizio in Italia della migrazione prenuziale delle tre specie in questione.

20. Non sono stati consegnati dall’ISPRA ne’ dal M.A.T.T.M. ulteriori atti e documenti, come semmai sarebbe stato indefettibile obbligo, dai quali risulti il coinvolgimento dello stesso Ministero nell’elaborazione delle date della migrazione prenuziale in Italia né che i rappresentanti italiani in seno al Comitato ORNIS si siano mai dati carico di raccogliere e sottoporre al preventivo esame del M.A.T.T.M. **tutti** i dati scientifici effettivamente disponibili per la definizione in sede comunitaria della decade di inizio dei movimenti di ritorno delle specie migratrici anche in comparazione con le acquisizioni scientifiche internazionali fornite dagli altri Stati Membri.

21. Nella nota prot. n. 25202 del 9.6.2015 (**doc. n. 7**) l’ISPRA riconosce che “il materiale documentale utilizzato per la procedura istruttoria condotta dal rappresentante italiano nello Scientific Working Group ORNIS [a quanto risulta il Sig. [OMISSIS] ai fini del contributo italiano al Documento “Key Concepts” è [solo] quello integralmente riportato

nella bibliografia elencata, relativamente all'Italia, nel documento stesso,
il quale è accessibile al sito:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en-htm", dal quale emerge che in occasione della prima elaborazione dei Key Concepts (anno 2001) è stata fornita dal rappresentante italiano ORNIS soltanto quella limitata serie di pubblicazioni scientifiche capziosamente funzionale a pretendere di dimostrare che la migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena avrebbe inizio, in Italia, già dalla seconda decade di gennaio.

22. Il componente italiano del Comitato ORNIS ha tuttavia travisato le conclusioni di alcuni studi come, per fare un esempio, l'“*Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994*”, *Biologia e conservazione della fauna*, volume 103, 1999, che individuava l'inizio della migrazione prenuziale della cesena nella terza decade di gennaio e, per il tordo bottaccio, che “...*il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio*” (**doc. n. 8**).

23. Il componente italiano del Comitato ORNIS ha poi omesso l'acquisizione di tutti gli altri autorevoli studi scientifici disponibili in base ai quali (diversamente dalle conclusioni personalmente assunte) l'inizio della migrazione prenuziale in Italia, per le predette specie migratorie, doveva individuarsi nel mese di febbraio (*cf.* l'ampia bibliografia riportata *infra*).

24. Il rappresentante italiano del Comitato ORNIS non poteva non conoscere i dati di cui sopra che ha trascurato di fornire venendo meno ai doveri del proprio incarico che gli imponevano di curare l'acquisizione ed il coordinamento di **tutto** il materiale scientifico disponibile, proveniente da eminenti studiosi e da Istituti universitari, e di metterlo a disposizione del M.A.T.T.M. così da consentire allo stesso Ministero in modo oggettivo l'elaborazione dei dati da fornire in sede comunitaria per la corretta redazione del documento Key Concepts.

25. Dall'esame della documentazione recentemente ottenuta dal M.A.T.T.M. e dall'ISPRA risulta dunque che i rappresentanti nominati dall'Italia in seno al Comitato ORNIS hanno inopinatamente anteposto le proprie decisioni e valutazioni a quelle ministeriali, violando così i limiti dei loro rispettivi incarichi, non soltanto all'atto della prima elaborazione del documento Key Concepts ma (in termini se possibile ancora più manifesti) anche in occasione delle successive fasi di revisione di tale documento.

26. Come risulta dalla già richiamata nota prot. n. 25202 del 9.6.2015 dell'ISPRA (**doc. n. 7**), la bibliografia italiana richiamata nel documento

Key Concepts è stata integrata una prima volta nell'anno 2003 con l'apporto di un unico studio scientifico ([OMISSIS]) denominato "*An update of periods of pre-nutial migration and re production for Annex II species in Italy*" nel quale si riconfermava l'inizio della migrazione di ritorno nella seconda decade di gennaio nel mentre in base ad altri autorevoli studi scientifici l'indicazione risultava erronea (per fare un esempio: "*Uccelli d'Italia*, a cura di Spagnesi e Serra, Min. Ambiente - INFS, 2003, dove, a pag 66, si afferma, quanto alla beccaccia, che "*i movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*" – **doc. n. 9**; ovvero gli studi scientifici all'epoca condotti dal Prof. Paolo Casanova, Docente di Gestione faunistica presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali dell'Università di Firenze, insieme alla Dott.ssa Anna Memoli, Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali del medesimo ateneo universitario).

27. Anche nel corso del 2004, allorquando il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota prot. n. 23186 del 30.7.2004, ha avanzato al M.A.T.T.M. una formale proposta di posticipazione delle date di chiusura della stagione venatoria in Italia contenute nel documento Key Concepts per le specie migratrici inserite nell'Allegato II della Direttiva Comunitaria, l'ISPRA, esaminando peraltro in modo incompleto la documentazione e gli studi scientifici richiamati dal M.P.A.F. nella propria proposta di modifica, ha elaborato uno studio denominato "*Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC"*" (a cura Andreotti-Serra-Spina – **doc. n. 10**) con cui ha ritenuto di ribadire la seconda decade di gennaio quale inizio in Italia della migrazione di ritorno per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena.

28. Questa confermativa indicazione si rivela a dir poco "forzata" solo che si consideri che persino i lavori della letteratura venatoria italiana richiamati alle pagg. 35-36 e 49-50 di detta "*Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia*" riportano che la migrazione prenuziale delle specie cesena e beccaccia ha inizio in Italia a partire dal mese di febbraio (**doc. n. 10**).

29. In occasione della fase di revisione dei Key Concepts avviata poi nell'anno 2008 il rappresentante italiano del Comitato ORNIS ha ritenuto di acquisire e porre a disposizione solo lo studio scientifico denominato "*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia*", proponendo ed ottenendo che i Key Concepts relativi all'Italia non venissero modificati e venisse riconfermata la seconda decade di gennaio quale inizio della migrazione prenuziale, quando invece, per il tordo bottaccio, è dato

leggere che “il passo di ritorno ha luogo a partire da febbraio come suggerito anche dall’andamento dell’indice di abbondanza” (doc. n. 11).

30. Ancora, nel corso del 2014, i dati Key Concepts relativi all’Italia non sono stati modificati e soprattutto non sono stati aggiornati ed adeguati alle risultanze transnazionali, a malgrado che la documentazione scientifica più recente ed attendibile sia convergente nel ritenere che l’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena debba individuarsi anche nel nostro Paese (al pari della Francia, con particolare riferimento alla Corsica) nel **mese di febbraio**.

31. Ed anche qualora, in ipotesi, dovesse emergere (ma i documenti messi a disposizione dall’ISPRA e dal M.A.T.T.M. dicono il contrario) che l’operato dei componenti italiani del Comitato ORNIS sia stato preventivamente condiviso dall’ISPRA e dallo stesso M.A.T.T.M., nondimeno risulterebbe l’erroneità dell’indicazione che pretende di individuare in Italia fin già dalla seconda decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena, posto che tale inizio in Toscana (ma altresì in Sardegna ed in Liguria) è da posticipare alla seconda decade di febbraio al pari della Corsica e delle Regioni del sud della Francia in base alle risultanze acquisite dagli studi scientifici francesi che non possono non valere e trovare applicazione anche nella nostra Regione.

L’ATTENDIBILE E CONGRUA DECADE DI INIZIO DELLA MIGRAZIONE PRENUZIALE IN ITALIA DELLE SPECIE BECCACCIA, TORDO BOTTACCIO E CESENA.

32. Come emerge dalle copiose risultanze scientifiche disponibili, i dati transnazionali – ivi compresi quelli relativi agli areali di svernamento italiani – hanno dimostrato nel tempo e dimostrano che anche in Italia l’inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena era ed è da individuarsi senza ombra di fondati dubbi, non prima della fine del mese di gennaio e cioè è da collocarsi nel mese di febbraio.

33. Questa risultanza è perfettamente in linea con i dati provenienti dalla Francia (ma altresì da altri Paesi geograficamente e climaticamente omogenei) sicché è solo per la negligenza della Commissione Europea, custode della corretta applicazione del diritto comunitario, che in tutti questi anni è stata consentita l’evidente quanto lesiva incongruenza data – per sottolineare l’esempio più clamoroso – dal ritenere legittima la chiusura della caccia in Corsica alle tre specie migratrici in questione il 20 febbraio e considerare invece illegittima la chiusura della stessa caccia nelle isole dell’Arcipelago Toscano il 31 gennaio imponendone

l'anticipazione al 20 gennaio, quando l'una (Corsica) e l'altro (Arcipelago Toscano) fanno parte dell'unitario sistema insulare definito "Sardo – Corso".

34. Le più complete ed aggiornate risultanze scientifiche disponibili a livello internazionale, che la Commissione Europea non poteva e non può ignorare, dimostrano che i dati Key Concepts relativi alla data di inizio della migrazione prenuziale sul territorio italiano delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena risultano non esatti e comunque non più attuali perché comprovano che l'inizio della migrazione prenuziale di dette specie, in Italia, è oggi individuabile nel mese di febbraio (e ciò in perfetta coerenza con i dati forniti dalla Francia ritenuti corretti dalla Commissione Europe nell'ambito della pratica CHAP (2015) 00567 come confermato con la lettera del 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354: **doc. n. 4 bis**).

35. Tanto è dimostrato, per la beccaccia, dai seguenti studi scientifici:

- "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" dell'ISPRA, 2009, laddove è affermato: "Fenologia della migrazione: la migrazione prenuziale ha luogo da febbraio ad aprile, con la massima consistenza tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile" (**doc. n. 12**);

- "*Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)*" del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici dell'Università di Pisa, laddove "un intenso periodo di variabilità è stato invece registrato, per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie" con la conseguenza che "gli attuali periodi indicati dall'art. 18 della Legge 157/92 per la Beccaccia, paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie" (**doc. n. 13**);

- "*Satellite Radio Tracking of Woodcock wintering in Italy*" di Sorrenti ed altri, svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al congresso dell'International Union of Game Biologists a Bruxelles nell'agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli esemplari svernanti in Italia è avvenuta a far tempo dalla prima decade di marzo (**doc. n. 14**);

- "*Integrazione beccaccia documento Face-Italia*" in cui si afferma che "non esiste alcuna ricattura diretta che confermi un viaggio migratorio prenuziale intrapreso nella seconda decade di gennaio. Ne consegue che il

KC oggi vigente non è sostenuto da alcun dato scientifico oggettivo” (**doc. n. 15**).

36. Tanto è dimostrato, per il tordo bottaccio, dai seguenti studi scientifici:

- “*Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello, l’Italia forestale e montana*” di Casanova, Memoli e Pini, 2008, laddove si legge: “In Italia le popolazione migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle Regioni centromeridionali è svernante” (**doc. n. 16**);

- “*Il tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia*” di De Vita e Biondi, 2011 laddove si legge: “Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo” (**doc. n. 17**);

- “*Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio - Relazione Conclusiva*” di Sacchi, Volponi e Spina, INFS, 2006, che confermano che, pur non essendo attivo l’inanellamento nelle prime 4 pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: "Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo" (**doc. n. 18**);

- “*Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica*” di Licheri e Spina, ISPRA, 2002: “i dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile” (**doc. n. 19**);

- “*Ornitologia italiana*” di Brichetti e Fracasso secondo i quali la migrazione prenuziale si svolge “tra metà febbraio-aprile (max marzo/metà aprile), con anticipi da inizi febbraio e ritardi fino a inizio maggio” (**doc. n. 20**);

- “*Progetto Turdidi - Isola Polvese - Studio sullo svernamento dei Turdidi cacciabili tramite inanellamento e strumentazione VHF*” di Tramontana e Giannerini i quali, sulla base di uno studio triennale (2012-2013-2014) condotto sull’isola Polvese, hanno registrato un “enorme lasso di tempo durante il quale alcuni soggetti sono stati monitorati costantemente nell’area di studio. Basti pensare al Tordo bottaccio n. 12 (anello Z406898) soggetto adulto rimasto a svernare sull’isola per ben 41 giorni (10 gennaio/20 febbraio) oppure al Tordo bottaccio n. 14 (anello

Z406900) soggetto adulto rimasto a svernare sull'isola per 41 giorni (21 gennaio/03 marzo). Oppure ai Tordi bottacci n. 15 e 16, il primo giovane e il secondo adulto rimasti a svernare sull'isola per 30 giorni (10-2/12-03) e 29 giorni (11-02/12-03)” (**doc. n. 21**);

- “*The role of Italy within the Song Trush (Turdus philomelos) migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data*” di Andreotti, Bendini, Piacentini e Spina, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale avviene nel mese di febbraio (**doc. n. 22**);

- “*I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*” dell’ISPRA, 2010, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale avviene nel mese di febbraio – marzo (**doc. n. 23**);

- “*Il Tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano (RNSLR – ROMA): status e fenologia*” di De Vita e Biondi, 2014, pubblicato sulla rivista scientifica ornitologica “Uccelli d’Italia”, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie prende avvio nel mese di febbraio (**doc. n. 24**);

- “*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia*” di Spina e Volponi, ISPRA, 2008, ove si afferma che “la massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza” (**doc. n. 25**);

- “*Tordo Bottaccio (Turdus philomelos, Turdidae)*” di Macchio ed altri, 1999, ove si legge che “il passo di ritorno ... ha luogo a partire da febbraio” (**doc. n. 26**);

- “*I Tordi in Italia. Migrazione e svernamento in Italia di specie appartenenti al genere Turdus: sintesi ed analisi delle riprese*” di Scebba, 1987, ove risulta, secondo i dati delle riprese, che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio (**doc. n. 27**);

- “*Guida al riconoscimento dei turdidi comuni*” di Gorreri e Galardi ove si legge che il tordo bottaccio “è da ritenersi specie nidificante, migratrice (dalla metà di settembre-novembre e febbraio-aprile)” (**doc. n. 28**);

- Studio a cura dell’Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Marche, laddove è affermato che la specie “migra da marzo a metà aprile” (**doc. n. 29**).

37. Tanto è dimostrato, per la cesena, dai seguenti studi scientifici:

- ISPRA/M.A.T.T.M., Spina-Volponi 2008 “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, che evidenziano, secondo i dati di ricattura, che

l'inizio della migrazione prenuziale si ha non prima della prima decade di febbraio (**doc. n. 30**);

- ISPRA “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” laddove è affermato che la migrazione “pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo” (**doc. n. 31**);

- “*I Tordi in Italia – Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere Turdus: sintesi ed analisi delle riprese*” di Scebba, 1987, ove si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio (pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito a pag 20: “In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore” (**doc. n. 32**);

- “*I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*” dell'ISPRA, 2010, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio (**doc. n. 33**);

- “*Le popolazioni di Tordo Bottaccio Turdus philomelos e Cesena Turdus pilaris migranti e svernanti in Italia e Francia meridionale inclusa Corsica*” che comprova l'identità delle popolazioni migratrici nell'areale di svernamento costituito da Francia e Italia (**doc. n. 34**).

L'erroneità delle indicazioni relative all'Italia contenute nei Key Concepts è altresì dimostrata dagli studi scientifici:

- ISPRA “*Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980/1994. Biologia e conservazione della fauna*” ove è dato leggere che “il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio” (**doc. n. 35**);

- “*Timing of the spring migration of the Song thrush Turdus philomelos through southern Italy*” di Scebba, Soprano e Sorrenti, recente studio triennale accettato per la pubblicazione sulla rivista ornitologica scientifica internazionale “THE RING”, ove è dimostrato che l'avvio della migrazione prenuziale della specie avviene fra la seconda e la terza decade di febbraio (**doc. n. 36**);

- “*Progetto turdidi in Calabria: studio della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni di inanellamento*” di Muscianese, Sgro', Martino e Grasso, 2014, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie avviene a partire dalla seconda decade di febbraio (**doc. n. 37**);

- “*Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos in Puglia*” di Scebba, Soprano e

Sorrenti, lavoro triennale di inanellamento standardizzato prossimo alla pubblicazione sulla rivista ornitologica scientifica “Uccelli d’Italia”, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie comincia nella seconda decade di febbraio (**doc. n. 38**).

38. I risultati dei predetti studi scientifici convergono nell’individuare anche in Italia nel mese di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena ed impongono quindi in tal senso alla Commissione Europea la modifica dei dati Key Concepts relativi al nostro Stato adeguandoli ed uniformandoli a quelli della Francia perché da alcun serio ed attuale studio scientifico è dato ricavare in modo univoco l’esigenza di chiudere solo in Italia la caccia alle specie migratorie in esame al 20 gennaio e soprattutto di differenziare la Regione Toscana dalla Corsica.

IL COLPEVOLE COMPORTAMENTO INADEMPIENTE ED OMISSIVO DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

39. Al riguardo l’ingiustificabile atteggiamento assunto dalla Commissione Europea è stato quello di addossare sbrigativamente e superficialmente le macroscopiche incongruenze sopra evidenziate al comportamento dello Stato italiano su cui ricadeva l’onere di fornire al Comitato ORNIS i dati relativi all’effettivo inizio della migrazione prenuziale quando al contrario, anche nell’ipotesi della responsabilità dei rappresentanti italiani in seno al Comitato ORNIS di aver fornito dati nazionali riferiti all’inizio della migrazione prenuziale incompleti e svianti, non è mai venuto meno l’obbligo della Commissione Europea, avvalendosi del proprio apposito organo consultivo Comitato ORNIS (che ha gli elevatissimi costi di funzionamento derivanti dagli artt. 5, paragrafo 3, e 9 del “Regolamento di procedura tipo” pubblicato sulla G.U.U.E. C. 206/11 del 12.7.2011 e richiamato all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 182/2011 del 16.2.2011) di istruire e verificare i dati acquisiti da ciascun Paese e poi di confrontarli ed elaborarli transnazionalmente così da porre in luce la sussistenza o meno di eventuali incongruenze e contraddittorietà.

40. Il comportamento della Commissione Europea si mostra pertanto colpevolmente inadempiente ed omissivo oltreché illegittimo e lesivo (i) ai sensi dell’art. 265 T.F.U.E., giacché integra la violazione del suo obbligo di provvedere al periodico aggiornamento ed adeguamento dei dati Key Concepts e di attivarsi al fine di garantire l’uniforme applicazione dei Trattati su tutto il territorio europeo, senza discriminazioni tra Stati Membri, nonché (ii) ai sensi degli artt. 268 e 340 T.F.U.E. in quanto direttamente produttivo di ingiusto pregiudizio anche in danno delle associazioni odierne ricorrenti.

41. Il comportamento colpevolmente inadempiente ed omissivo della Commissione Europea si pone altresì in:

- Violazione dell'art. 17, paragrafo 1, T.U.E.;
- Violazione degli artt. 192 e 291 T.F.U.E.;
- Violazione del quarto Considerando, nonché degli artt. 7, 10 e 16 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Violazione del paragrafo 2.5.13 della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE (e direttiva 2009/14/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- Violazione del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento Europeo del 16.2.2011;
- Violazione degli artt. 4, paragrafo 2, e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- Violazione dell'art. 18 T.F.U.E..

42. Come noto i Trattati attribuiscono alla Commissione Europea il generale potere di esecuzione del diritto dell'Unione Europea che essa è chiamata a far valere sia sul piano dell'applicazione "amministrativa" degli atti e delle norme sia su quello della "vigilanza" rispetto all'uniforme e corretta applicazione di tale disciplina sull'intero territorio europeo.

43. Fonte di tale dovere/obbligo di vigilanza si rinviene, anzitutto, nell'art. 17, paragrafo 1, T.U.E. secondo cui *"la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati"*.

44. Per quanto qui di interesse, tale dovere della Commissione Europea si traduce nell'obbligo a che, all'interno della U.E., trovi uniforme, congrua e logica applicazione la Direttiva 2009/147/CE (Dir. Uccelli)

45. In forza dell'art. 7, comma 4, della Dir. Uccelli (già art. 7, paragrafo, 4, della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2.4.1979) *"gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si*

applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”.

46. La Dir. 2009/147/CE non indica (né la Dir. 79/409/CEE indicava) date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli Stati Membri dell’Unione la definizione dei propri calendari venatori, che tuttavia debbono uniformemente rispettare i principi comunitari appena evidenziati soprattutto per quanto concerne le specie migratrici il cui prelievo e la cui tutela assumono carattere transnazionale implicando la responsabilità comune di tutti gli Stati Membri (quarto Considerando della Dir. Uccelli).

47. Allo scopo di orientare le scelte dei diversi Paesi nonché di provvedere alle modifiche necessarie per adeguare le disposizioni della Dir. Uccelli all’evoluzione del progresso scientifico e tecnico (*cfr.* art. 15 Dir. 79/409/CE ed oggi art. 15 Dir. 2009/147/CE), in forza dell’art. 16 della Dir. 79/409/CE (oggi art. 16 Dir. 2009/147/CE) è stato istituito il Comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico (Comitato ORNIS) presieduto da un rappresentante della Commissione Europea e costituito da rappresentanti provenienti da tutti gli Stati Membri. Tale organo consultivo rientra nel novero di quelli che assistono la Commissione Europea nell’esercizio delle competenze d’esecuzione (*cfr.* relativo elenco pubblicato sulla G.U.C.E. n. C 225/2 dell’8.8.2000) ad essa conferite in via generale in forza di quanto previsto dall’art. 291 T.F.U.E. e che la stessa è chiamata ad esercitare “*allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione*” (*cfr.* primo Considerando del Regolamento n. 182/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.2.2011).

48. Le regole di funzionamento del Comitato ORNIS si rinvergono oggi (dopo l’abrogazione dell’art. 17 Dir. 79/409/CEE e della decisione del Consiglio Europeo 1999/468/CE del 28.6.1999 richiamata all’art. 16, paragrafo 2, Dir. 2009/147/CE) nel già richiamato Regolamento n. 182/2011 del 16.2.2011 (cd. “Regolamento comitologia”) nonché nel modello di Regolamento di procedura pubblicato nella G.U.U.E. n. C206/11 del 12.7.2011, i quali stabiliscono che **ogni decisione del Comitato ORNIS venga discussa collegialmente ed assunta a maggioranza dei suoi membri.**

49. L’obbligo della “collegialità” del processo formativo delle decisioni adottate dal Comitato ORNIS risponde, oltretutto, al necessario rispetto

della previsione contenuta nel quarto Considerando della Direttiva 2009/147/CE (già terzo Considerando della Dir. 79/409/CEE) secondo cui le *“specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni”*.

50. Obbligo, questo, che nella fattispecie risulta violato se si consideri che il Comitato ORNIS si è limitato a recepire pedissequamente, senza effettuare alcun effettivo vaglio critico, le date di inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena indicate dal rappresentante italiano quando invece l’individuazione della decade di inizio della migrazione prenuziale delle specie migratrici in questione sul territorio italiano avrebbe dovuto essere effettuata collegialmente ed a cura di tutti i rappresentanti degli Stati Membri.

51. Non risulta infatti alcuna istruttoria, tantomeno a carattere transnazionale, svolta dall’ORNIS per verificare il processo di formazione e acquisizione dei dati italiani confluiti nel Documento Key Concepts e deciderne a maggioranza l’attendibilità; né risulta che tali dati italiani siano mai stati confrontati con quelli acquisiti dagli altri Stati Membri posti alla medesima latitudine e con caratteristiche geografiche, ambientali e climatiche simili all’Italia, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratrici in questione è tuttavia consentito in termini sensibilmente più ampi (ved. Francia).

52. L’omessa vigilanza da parte della Commissione Europea sulla corretta elaborazione del Documento Key Concepts, indispensabile ai fini della uniforme applicazione dell’art. 7, paragrafo 4, Dir. 2009/147/CE, ed a maggior ragione l’omessa adozione delle misure necessarie alla rimozione delle palesi incongruenze rilevate dalle associazioni ricorrenti nell’atto di diffida del 29.5.2015, integra la violazione dell’obbligo, posto a carico della Commissione Europea ai sensi dell’art. 192 T.F.U.E., di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione evitando ogni forma di discriminazione tra gli Stati Membri.

53. In disparte le iniziative che verranno prese nei personali confronti di alcuni dei soggetti che hanno nel tempo rappresentato l’Italia in seno al Comitato ORNIS nonché dei dirigenti responsabili dell’ISPRA e del M.A.T.T.M. dinanzi alla Magistratura italiana anche contabile, la dimostrata inattendibilità e comunque l’opinabilità scientifica delle indicazioni relative all’inizio della migrazione prenuziale in Italia non potevano sfuggire al Comitato ORNIS che, appositamente istituito, era doverosamente tenuto ad esaminarle collegialmente, al proprio interno,

mettendole in rapporto con le indicazioni pervenute dagli altri Stati Membri ed in particolare a quelli delle Regioni contermini al fine primario di evitare incongrue difformità.

54. Ne' la Commissione Europea ha diligentemente vigilato, come suo indefettibile dovere, consentendo con questo suo passivo ed omissivo comportamento la difforme applicazione della Dir. Uccelli all'interno della U.E. e pervenendo addirittura a ritenere (del tutto sconsideratamente) che sarebbe da ritenersi legittimo e corretto che in Toscana la caccia alle tre specie migratrici in questione debba avere termine con il 20 gennaio nel mentre in Corsica è stato ritenuto legittimo e corretto consentire la stessa caccia fino al 20 febbraio (*cfr.* nota Commissione Europea prot. ENV.D.2/LS/vf/CHAP(2015)00567 del 3.3.2015: **doc. n. 9**; confermata dalla lettera del 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354: **doc. n. 4 bis**) quando l'isola francese si pone "a un tiro di schioppo" dall'Isola del Giglio e dall'Isola d'Elba!

55. Quel che è peggio è che i contraddittori ed inattendibili risultati del lavoro del Comitato ORNIS relativi all'Italia sono confluiti nel documento "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e sono poi stati recepiti dalla Direttiva 147/2009/CE senza essere stati più adeguati.

56. Per quanto attiene l'attività venatoria, al fine di fornire indicazioni attuative per la corretta ed uniforme applicazione della Dir. Uccelli all'interno della U.E., è stata emanata la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", con la quale la Commissione Europea ha tra l'altro espressamente riconosciuto che "*la qualità dei dati relativi alle varie specie potrebbe non essere omogenea per tutto il territorio comunitario*", autovincolandosi pertanto **all'obbligo** di "*aggiornare regolarmente le informazioni, tenendo conto dei dati più recenti e completi man mano che divengono disponibili*" (paragrafo 2.5.13).

57. Obbligo che la Commissione Europea ha mancato di ottemperare, dal momento che il Comitato ORNIS - suo organo consultivo - ha trascurato l'acquisizione e l'elaborazione delle più recenti e complete risultanze scientifiche – ovviamente transnazionali trattandosi di specie migratrici – man mano che si sono rese disponibili nel tempo e così ha ingiustificatamente permesso il perpetuarsi della difforme applicazione tra gli Stati Membri della Dir. 147/2009/CE.

58. A fronte della responsabilità transnazionale, comune a tutti gli Stati Membri, in ordine alla gestione ed alla tutela delle specie migratrici,

l'obbligo della Commissione Europea di vigilare sull'uniforme applicazione del diritto comunitario comporta di intervenire anche d'ufficio a porre rimedio ad un eventuale errore commesso da uno degli Stati Membri e non già a perpetuare le conseguenze di tale eventuale errore in danno di quello stesso Stato Membro.

59. La Commissione Europea è venuta meno, nella fattispecie, ai propri doveri istitutivi giacché a fronte della incompletezza ed erroneità dei dati forniti dall'Italia in ordine all'inizio della migrazione prenuziale – incompletezza ed erroneità che sarebbero apparse palesi laddove diligentemente questi dati fossero stati esaminati e poi comparati dal Comitato ORNIS con quelli degli altri Stati Membri – doveva intervenire d'imperio per adeguarli comparativamente quantomeno ai dati pervenuti dalla Francia uniformando così i rispettivi calendari venatori e segnatamente quelli della Corsica e della Toscana.

60. La Commissione Europea ha aggravato la propria responsabilità in quanto, trascurando di esaminare i dati transnazionali relativi alle tre specie migratrici in questione ed omettendo di considerare di avere ritenuto legittimo il termine del loro prelievo venatorio in Corsica fino al 20 febbraio, senza darsi carico di preventivamente verificare l'attendibilità o meno dei dati Key Concepts relativi all'Italia e poi di compararli transnazionalmente (rilevandone così l'erroneità e l'incompletezza), ha temerariamente aperto la procedura EU PILOT 6955/14/ENVI (senza analoghe contestuali iniziative nei confronti della Francia) determinando così la anticipata chiusura al 20 gennaio della caccia in Toscana e causando i danni lamentati in questa sede dalle associazioni venatorie (e di cui *infra*).

61. L'omissivo e lesivo comportamento della Commissione Europea (e prima di essa del Comitato ORNIS al cui interno manca evidentemente una efficace organizzazione per il coordinamento dei dati transnazionali relativi alle specie migratrici) si è poi definitivamente conclamata con l'omissivo comportamento assunto nei confronti del formale atto di diffida notificato dalle associazioni ricorrenti il 29.5.2015 che ha avuto il generico quanto elusivo riscontro di cui alla lettera del 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354 (**doc. n. 4 bis**).

62. Come evidenziato dalle associazioni ricorrenti e come peraltro già anticipato, per le specie migratrici, **a differenza della fauna stanziale**, i dati e le risultanze scientifiche fruibili per la calendarizzazione dell'attività venatoria debbono essere necessariamente di carattere transnazionale, in ossequio al quarto Considerando della Dir. "Uccelli", riferiti ad areali internazionali geograficamente e climaticamente

omogenei, senza essere limitati e circoscritti ai confini dei singoli territori nazionali.

63. Al riguardo non trova la benché minima giustificazione, come già dedotto, che la Commissione Europea ritenga da anni legittimi i calendari venatori dei dipartimenti francesi Haute Corse e Corse Du Sud che hanno fissato la chiusura della caccia alle specie beccaccia (bècasse), tordo (grives) e cesena (grive litorne) al 20 febbraio ed al contempo abbia invece indotto la modifica del calendario venatorio della Toscana anticipando addirittura al 20 gennaio il termine dell'attività di prelievo venatorio delle stesse tre specie quando anche i bambini dell'asilo sanno che tra Corsica, Isola d'Elba, Isola del Giglio vi è assoluta identità geografica, ambientale e climatica.

64. La grave disparità di regolamentazione del prelievo venatorio delle tre specie migratrici in questione non trova alcuna spiegazione posto che tra Toscana e Corsica non sussiste alcuna differenziazione né delle rotte migratorie, né delle zone di svernamento, né delle caratteristiche geografiche e climatiche, facendo parte di un unico ed indifferenziato areale scientificamente denominato sistema insulare "Sardo-Corso".

65. Tale incongruenza si rivela del resto altrettanto manifesta solo a considerare che l'inizio della migrazione prenuziale nel territorio toscano comunque non può che essere concomitante se non addirittura successivo a quello che è dato registrare nella Francia del sud ed in Corsica per il banale rilievo che le rotte migratorie prenuziali seguono la direttrice da sud/sud-ovest a nord/nord-est.

66. La Commissione Europea, nel ribadire di considerare la piena legittimità dei calendari venatori della Corsica (con provvedimento prot. ENV.D.2/LS/vf/CHAP(2015)00567 del 3.3.2015: **doc. n. 39**) in base ai dati Key Concepts francesi, ha colpevolmente trascurato che essi dovevano e debbono assumere valenza transnazionale per quanto previsto dal quarto Considerando della Direttiva 2009/147/CE e dunque valenza anche per l'Italia e segnatamente per la Toscana.

67. La diversa calendarizzazione dell'attività venatoria Regione per Regione, con riferimento all'inizio della migrazione prenuziale delle specie migratrici, è compatibile con il disposto dell'art. 7, n. 4, terza frase, Dir. Uccelli (C. Giust. 19.1.1994 – causa C. 435/1992).

68. Nulla vietava pertanto che il calendario venatorio della Toscana fosse adeguato a quello della Corsica per quanto concerne il prelievo della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena.

69. Dall'insieme di tali considerazioni, emerge in modo manifesto come fosse e sia assolutamente doveroso per la Commissione Europea, nel rispetto degli obblighi su di essa incombenti in forza dei Trattati e della

Dir. “Uccelli”, nonché per indefettibili esigenze di onestà intellettuale prima ancora che di rigore tecnico-giuridico, di intervenire a modificare ed adeguare i Key Concepts relativi all’Italia per uniformarli a quelli francesi ritenuti legittimi quanto alla decade di inizio della migrazione prenuziale per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, stante l’assoluta identità di flussi migratori di tali specie a livello transnazionale e quindi di stabilire effettivi criteri non discriminatori per disciplinare lo svolgimento dell’attività venatoria garantendo così l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione – e per quanto di interesse l’art. 7.4 della Direttiva 2009/147/CE – negli Stati Membri.

70. L’esigenza dell’aggiornamento e della modifica dei dati Key Concepts italiani rispondeva oltretutto a principi di logica giacché delle due l’una:

- o è illegittima la pretesa nei soli confronti dell’Italia di limitare in alcune Regioni (fra cui la Toscana) al 20 gennaio il prelievo venatorio della beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena;

- o sono illegittimi i calendari venatori (quantomeno) della Francia perché consentono la caccia a dette specie migratorie fino al 20 febbraio (e quindi fino ad un mese dopo l’inizio della migrazione prenuziale che si pretenderebbe registrarsi in Italia) in violazione dell’art. 7.4 della Direttiva Uccelli.

71. La Commissione Europea, posta di fronte a tale elementare alternativa dalla formale denuncia in tal senso dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 8 di Grosseto, al cui interno è ricompresa l’Isola del Giglio (**doc. n. 40**), ha risposto, con nota prot. ENV.D.2/LS/vf/CHAP(2015)00567 del 3.3.2015 (**doc. n. 39**), di ritenere corretti e legittimi i calendari venatori delle Regioni della Francia del sud e della Corsica.

72. Questa risposta rappresenta la migliore e documentale prova dell’erroneità dei dati Key Concepts italiani relativi alla decade di inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena ed in particolare quelli riferiti alla Toscana i cui territori (insieme a quelli della Sardegna, della Liguria, della Corsica e della Francia del sud) rappresentano un omogeneo areale di diffusione e di svernamento delle tre specie migratrici in questione dal quale inizia in concomitanza la migrazione prenuziale (**doc. n. 40 bis**).

73. Se dunque la Commissione Europea ha ritenuto e ritiene legittimo che in Corsica e nel sud della Francia la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena possa avere termine il 20 febbraio, a fronte dei dati Key Concepts francesi ritenuti corretti, non può pretendersi che in Toscana (ma neppure in Sardegna ed in Liguria) la stessa caccia abbia termine addirittura un mese prima, con un danno a tutto l’indotto venatorio stimabile in circa 200 milioni di Euro annui.

74. Ne deriva non solo la responsabilità dei rappresentanti italiani in seno al Comitato ORNIS ed in ipotesi dell'ISPRA e del M.A.T.T.M. per aver fornito, quantomeno per la Toscana (ma altresì per la Sardegna e la Liguria), dati incompleti e svianti poi recepiti nei Key Concepts, ma altresì la (cor)responsabilità della Commissione Europea che, posta di fronte all'evidente incongruenza di cui sopra, nonostante possa avvalersi di un articolato e costosissimo organo consultivo qual è il Comitato ORNIS, negligenzemente ha per anni trascurato il problema omettendo di adeguare, come suo dovere, i dati Key Concepts italiani uniformandoli ed allineandoli ai dai Key Concepts francesi ritenuti legittimi e corretti.

75. Il che è stato ulteriormente aggravato in quanto la Commissione Europea è rimasta persino inadempiente al formale atto di diffida notificato dalle associazioni ricorrenti in data 29.5.2015 (**doc. n. 4**).

LE CONSEGUENZE DEL COLPEVOLE COMPORAMENTO OMISSIVO ED INADEMPIENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

76. L'allineamento in Francia e Italia dei tempi di caccia alle tre specie migratrici in questione appare doveroso per la Commissione Europea e i suoi Servizi per porre fine alla grave quanto evidente violazione dei principi di parità di trattamento nell'esercizio del sostenibile prelievo venatorio.

77. L'aggiornamento e l'adeguamento dei dati Key Concepts relativi all'Italia a quelli relativi alla Francia si pone come obbligatorio per la Commissione Europea per porre altresì fine all'ingiustificato favoritismo che, in violazione del principio di concorrenzialità, a vantaggio di alcune Regioni estere (prima fra tutte la Corsica) penalizzano la Regione Toscana e per diretta conseguenza le associazioni ricorrenti ed i cacciatori ad esse iscritti oltreché a tutto l'indotto turistico-venatorio italiano.

78. L'ingiustificato comportamento omissivo della Commissione Europea rileva anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo di garantire il rispetto dell'art. 4, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali nella parte in cui sancisce che *"l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati"*, nonché del successivo art. 9 in forza del quale *"l'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi"*.

79. Il diverso trattamento riservato ai cacciatori iscritti alle associazioni ricorrenti ed in generale ai cacciatori italiani rispetto ai cacciatori della Francia rileva ulteriormente sotto il profilo della violazione dell'art. 18 T.F.U.E. che pone il divieto assoluto di discriminazione in base alla nazionalità.

80. La discriminatoria ed incongruente applicazione dei “pesi” e dei “divieti” in danno dei cacciatori toscani rappresentati dalle odierne associazioni venatorie ed in generale dei cacciatori italiani, determinano infine l’alterazione del mercato e dei servizi connessi allo svolgimento dell’attività venatoria della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena ad esclusivo vantaggio delle economie di quei Paesi (quali la Francia ove è consentita fino al 20 febbraio) giacché creano una immotivata “barriera” alla libera circolazione di persone e beni posto che l’anticipata chiusura della caccia in Italia induce i cacciatori italiani a recarsi all’estero ed al contempo impedisce ai cacciatori stranieri di venire in Italia a partire dalla seconda decade di gennaio.

81. L’anticipata chiusura del prelievo venatorio delle tre specie migratrici in questione, conseguente al colpevole omesso aggiornamento dei Key Concepts relativi all’Italia da parte della Commissione Europea, ha prodotto e produce gravi danni patrimoniali e non patrimoniali alle associazioni ricorrenti perché, limitando la possibilità di esercitare la caccia, disincentiva gli appassionati dall’isciversi alle stesse associazioni come risulta tra l’altro dalla significativa diminuzione del numero delle iscrizioni alle associazioni ricorrenti.

82. L’anticipata chiusura della caccia in Italia, e segnatamente in Toscana, alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena rispetto al calendario della Corsica provoca un rilevante danno non patrimoniale in capo a tutti i cacciatori iscritti alle associazioni ricorrenti i cui interessi sono da queste rappresentati, giacché essi vedono illegittimamente ridotta la loro libertà personale con conseguente danno di immagine alle stesse associazioni ricorrenti che vedono ridursi i propri spazi di azione e la propria funzione.

83. Il colpevole omissivo comportamento della Commissione Europea ha prodotto e produce incidenze negative anche su tutto l’indotto del settore caccia, posto che l’anticipata chiusura del periodo venatorio in Italia e segnatamente in Toscana alle tre specie migratrici in questione, oltre a limitare la circolazione dei cacciatori stranieri nella nostra Regione, provoca una riduzione del consumo dei beni e dei servizi connessi all’esercizio dell’attività venatoria a tutto vantaggio dell’economia delle Regioni estere in violazione dei principi e delle regole della concorrenza e della libera circolazione.

84. Le associazioni venatorie ricorrenti, in proprio nonché quali portatrici degli interessi dei cacciatori toscani ad esse iscritti, hanno dunque diritto a vedersi risarcire dalla Commissione Europea, anche in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, i danni patiti e patienti per l’illegittima ed ingiustificata limitazione all’esercizio dell’attività venatoria delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena.

*** * ***

Per i motivi che precedono FEDERCACCIA TOSCANA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Moreno Periccioli; ARCICACCIA TOSCANA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Fabio Lupi; ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE – TOSCANA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Franco Bindi

RICHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale della Unione Europea, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia:

- a)** accertare e dichiarare che la Commissione Europea ha colpevolmente omesso di esaminare i dati iniziali Key Concepts acquisiti dall'Italia relativi all'inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena in comparazione con gli stessi dati acquisiti dalla Francia così da venire altresì meno all'obbligo di elaborare conseguenti dati transnazionali afferenti tali tre specie migratrici in ambiti territoriali geograficamente e climaticamente omogenei;
- b)** accertare e dichiarare che la Commissione Europea ha colpevolmente omesso di aggiornare i dati Key Concepts italiani relativi all'inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, adeguandoli ed uniformandoli agli stessi dati francesi ritenuti corretti e legittimi, individuando nella seconda decade di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale di dette tre specie anche in Italia;
- c)** accertare e dichiarare che la Commissione Europea, in assenza di validi e corretti presupposti, ha preteso di vedere introdotte in Italia, e segnatamente in Toscana, ingiustificate limitazioni al prelievo venatorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena rispetto a quanto consentito in Francia e segnatamente in Corsica, anticipando al 20 gennaio in Toscana la chiusura della caccia a dette tre specie migratrici;
- d)** accertare e dichiarare l'illegittimità, per disparità di trattamento fra Stati Membri e/o Regioni degli Stati Membri nonché per carenza di validi presupposti, della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI avviata dalla Commissione Europea nei soli confronti dello Stato Italiano senza assumere identica e contestuale iniziativa nei confronti della Francia e senza la benché minima preliminare istruttoria volta ad acquisire congruenti elementi dai quali presumere che l'effettivo inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena sia da ritenere differita di un mese (20 febbraio) in Corsica rispetto all'inizio della stessa migrazione prenuziale in Toscana (20 gennaio);

e) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento omissivo tenuto e mantenuto dalla Commissione Europea nei confronti dell'atto di diffida notificato dalle associazioni ricorrenti in data 29.5.2015 accertando e dichiarando al contempo l'elusività della risposta contenuta nella lettera della stessa Commissione Europea in data 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354;

f) condannare la Commissione Europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all'inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena ai dati Key Concepts della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

g) in ogni caso, condannare la Commissione Europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all'inizio della migrazione prenuziale in Toscana delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena agli stessi dati Key Concepts francesi afferenti la Corsica, individuando così la seconda decade di febbraio;

h) condannare la Commissione Europea, per i suoi comportamenti inadempienti ed omissivi, a risarcire i danni patiti e patienti dalle associazioni venatorie ricorrenti, anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia.

Con vittoria di spese del giudizio.

Si formula fin d'ora, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del Regolamento di procedura del Tribunale, richiesta affinché venga disposta l'udienza di discussione del procedimento.

Si depositano in allegato al presente ricorso i seguenti documenti:

1) provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Italia del 20.1.2015 (richiamato al paragrafo 5 del ricorso; pagg. 1-3 degli allegati);

2) ricorso al TAR del Lazio, Sez. I, R.G. n. 3566/2015 depositato il 17.3.2015 ed atto di motivi aggiunti depositato il 22.7.2015 (richiamati al paragrafo 7 del ricorso; pagg. 4-104 degli allegati);

3) nota dell'Ufficio Legislativo del M.A.T.T.M. prot. n. 1347/GAB del 23.1.2015 (richiamata al paragrafo 9 del ricorso; pagg. 105-109 degli allegati);

4) atto di diffida delle associazioni ricorrenti del 29.5.2015 (richiamato al paragrafo 12 del ricorso; pagg. 110-124 degli allegati);

4 bis) lettera del 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354 (richiamata ai paragrafi 14, 34, 54 e 61 del ricorso; pagg. 125-127 degli allegati);

5) nota ISPRA prot. n. 3640/A1.DG del 7.6.1999 (richiamata al paragrafo 16 del ricorso; pag. 128 degli allegati);

- 6) nota M.A.T.T.M. prot. n. DPN/5D/2006 31088 del 30.11.2006 (richiamata al paragrafo 16 del ricorso; pag. 129 degli allegati);
- 7) nota ISPRA prot. n. 25202 del 9.6.2015 (richiamata ai paragrafi 21 e 26 del ricorso; pagg. 130-131 degli allegati);
- 8) “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994”, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999 (richiamato al paragrafo 22 del ricorso; pagg. 132 - 133 degli allegati);
- 9) “Uccelli d'Italia, a cura di Spagnesi e Serra, Min. Ambiente - INFS, 2003 (richiamato al paragrafo 26 del ricorso; pagg. 134-139 degli allegati);
- 10) “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC”, 2004 (richiamato ai paragrafo 27 e 28 del ricorso; pagg. 140-144 degli allegati);
- 11) “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, 2008 (richiamato al paragrafo 29 del ricorso; pagg. 145 – 152 degli allegati);
- 12) “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, ISPRA, 2009 (richiamato al paragrafo 35 del ricorso; pagg. 153 - 154 degli allegati);
- 13) Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici dell'Università di Pisa (richiamato al paragrafo 35 del ricorso; pagg. 155 - 159 degli allegati);
- 14) “Satellite Radio Tracking of Woodcock wintering in Italy”, Sorrenti ed altri, 2013 (richiamato al paragrafo 35 del ricorso; pagg. 160 - 165 degli allegati);
- 15) “Integrazione beccaccia documento Face-Italia” (richiamato al paragrafo 35 del ricorso; pagg. 166 - 168 degli allegati);
- 16) “Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello, l'Italia forestale e montana” di Casanova, Memoli e Pini, 2008 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 169 – 170 degli allegati);
- 17) “Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia”, De Vita e Biondi, 2011 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 171-178 degli allegati);
- 18) “Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio - Relazione Conclusiva” di Sacchi, Volponi e Spina, INFS, 2006 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 179-217 degli allegati);

- 19) “Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica” di Licheri e Spina, ISPRA, 2002 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 218-220 degli allegati);;
- 20) “Ornitologia italiana”, Bricchetti e Fracasso (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pag. 221 degli allegati);
- 21) “Progetto Turdidi - Isola Polvese - Studio sullo svernamento dei Turdidi cacciabili tramite inanellamento e strumentazione VHF”, Tramontana e Giannerini, 2014 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 222-226 degli allegati);
- 22) “The role of Italy within the Song Trush (*Turdus philomelos*) migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data” di Andreotti, Bendini, Piacentini e Spina (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 227-229 degli allegati);
- 23) “I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*”, ISPRA, 2010 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 230-232 degli allegati);
- 24) “Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR – ROMA): status e fenologia”, De Vita e Biondi, 2014 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 233-240 degli allegati);

- 25) “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, Spina e Volponi, ISPRA, 2008 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 241-248 degli allegati);
- 26) “Tordo Bottaccio (*Turdus philomelos*, *Turdidae*)”, Macchio ed altri, 1999 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pag. 249 degli allegati);
- 27) “I Tordi in Italia. Migrazione e svernamento in Italia di specie appartenenti al genere *Turdus*: sintesi ed analisi delle riprese”, Scebba, 1987 (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 250-251 degli allegati);
- 28) “Guida al riconoscimento dei turdidi comuni”, Gorreri e Galardi (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pagg. 252-253 degli allegati);
- 29) studio a cura dell’Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Marche (richiamato al paragrafo 36 del ricorso; pag. 254 degli allegati);
- 30) “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia”, Spina e Volponi, ISPRA, 2008 (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 255-262 degli allegati);
- 31) “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, ISPRA (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 263-264 degli allegati);

- 32) “I Tordi in Italia – Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere *Turdus*: sintesi ed analisi delle riprese”, Scebba, 1987 (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 265-267 degli allegati);
- 33) “I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*”, ISPRA, 2010 (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 268-271 degli allegati);
- 34) “Le popolazioni di Tordo Bottaccio *Turdus philomelos* e Cesena *Turdus pilaris* migranti e svernanti in Italia e Francia meridionale inclusa Corsica” (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 272-284 degli allegati);
- 35) “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980/1994. Biologia e conservazione della fauna”, ISPRA (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 285-286 degli allegati);
- 36) “Timing of the spring migration of the Song thrush *Turdus philomelos* through southern Italy”, Scebba, Soprano e Sorrenti (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 287-296 degli allegati);
- 37) “Progetto turdidi in Calabria: studio della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni di inanellamento”, Muscianese, Sgro’, Martino e Grasso, 2014 (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 297- 307 degli allegati);
- 38) “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia”, Scebba, Soprano e Sorrenti (richiamato al paragrafo 37 del ricorso; pagg. 308- 364 degli allegati);
- 39) nota Commissione Europea prot. ENV.D.2/LS/vf/CHAP(2015)00567 del 3.3.2015 (richiamata ai paragrafi 66 e 71 del ricorso; pagg. 365-367 degli allegati);
- 40) denuncia/diffida ATC GR 8 del 24 febbraio 2015 (richiamata al paragrafo 71 del ricorso; pagg. 368-377 degli allegati);
- 40 bis) cartografia delle rotte di migrazione e delle aree di diffusione nel bacino mediterraneo della beccaccia (e del tordo bottaccio e della cesena) (richiamata al paragrafo 72 del ricorso; pag. 378 degli allegati).
- Si allegano altresì al presente ricorso, in conformità a quanto previsto gli artt. 51 e 78 del Regolamento di procedura del Tribunale e dall’art. 21 dello Statuto:
- 41) atto costitutivo e documentazione attestante l’esistenza giuridica di FEDERCACCIA TOSCANA nonché il numero dei cacciatori iscritti e da essa rappresentati (pagg. 379-395 degli allegati);

- 42) attribuzione al Sig. Moreno Periccioli delle funzioni di Presidente e legale rappresentante pro tempore di FEDERCACCIA TOSCANA (pagg. 396-397 degli allegati);
- 43) licenza di caccia del Sig. Moreno Periccioli (pagg. 398-399 degli allegati);
- 44) atto costitutivo e documentazione attestante l'esistenza giuridica di ARCIACCIA TOSCANA nonché il numero dei cacciatori iscritti e da essa rappresentati (pagg. 400-404 degli allegati);
- 45) attribuzione al Sig. Fabio Lupi delle funzioni di Presidente e legale rappresentante pro tempore di ARCIACCIA TOSCANA (pagg. 405-406 degli allegati);
- 46) licenza di caccia del Sig. Fabio Lupi (pagg. 407-408 degli allegati);
- 47) atto costitutivo e documentazione attestante l'esistenza giuridica di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE –TOSCANA nonché il numero dei cacciatori iscritti e da essa rappresentati (pagg. 409-445 degli allegati);
- 48) attribuzione al Sig. Franco Bindi delle funzioni di Presidente e legale rappresentante pro tempore di ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE –TOSCANA (pagg. 446-447 degli allegati);
- 49) licenza di caccia del Sig. Franco Bindi (pagg. 448-449 degli allegati);
- 50) tessera n. 2014000277 del 2.1.2014 rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Firenze attestante l'abilitazione dell'avv. ALBERTO M. BRUNI a patrocinare dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato italiano (pag. 450 degli allegati).

Con ossequio.

Firenze, 22 settembre 2015

Avv. Alberto M. Bruni